REGOLAMENTO (CEE) N. 379/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 584/75 e (CEE) n. 3197/73 che stabiliscono le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione e per il prelievo all'esportazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, per il riso, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state adottate per la fissazione della restituzione all'esportazione dal regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3491/80 (4), e per la fissazione del prelievo all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 583/75 (6);

considerando che è opportuno prevedere che le offerte debbano essere presentate in ECU e non nella moneta dello Stato membro in cui viene indirizzata l'offerta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 584/75 è sostituito dal seguente testo:

« d) L'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione proposto, espresso in ecu ».

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3197/73 è sostituito dal seguente testo:

« d) l'importo per tonnellata del prelievo all'esportazione proposto, espresso in ecu ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.
(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 39.
(3) GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.
(4) GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 15.
(5) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.
(6) GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 24.